



COMUNE DI PONTEREDERA
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO SUI REQUISITI IGIENICI E DI
SICUREZZA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZI
DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL
PUBBLICO.**

Indice:

Art.1 – OGGETTO _____	2
Art. 2 –AMBITO DI APPLICAZIONE_____	2
ART. 3- DEFINIZIONI. _____	2
ART. 4- SFERA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. ____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 5- REQUISITI NECESSARI ALL’ APERTURA. ____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 6 -STRUTTURA. _____	2
ART. 7- UBICAZIONE _____	3
ART.8- PROCEDURA PER L’ APERTURA DI UN NUOVO SERVIZIO _____	3
ART. 9- ORARIO DI APERTURA. _____	3
ART. 10- SANZIONI _____	3
ART.11- ENTRATA IN VIGORE _____	3

Art.1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

Art. 2 –AMBITO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, oltre agli esercizi rivolti alla generalità dei clienti, sono compresi anche gli esercizi che esplicino la propria attività nei confronti dei soli soci, assumendo così la natura di circolo privato.

ART. 3- DEFINIZIONI.

Il servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico è così definito:

“svolgimento dell'attività prevalente ed esclusiva della messa a disposizione al pubblico (clienti o soci) di servizi di telecomunicazione, compresa la telefonia vocale, l'installazione o la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze”.

ART. 4- SFERA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Le presenti norme fissano i limiti e le condizioni delle attività che abbiano come oggetto prevalente od esclusivo le attività di telecomunicazione, come definite al precedente art. 1, facendo particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 1.8.2003, n. 259 “ Codice delle comunicazioni elettroniche”, nel quale viene disposto che l'erogazione degli stessi avvenga comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto con le competenti attività.

Le presenti norme non si applicano ai servizi di telecomunicazione già esistenti sul territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche nel caso di eventuale trasferimento dell'attività in altri locali, ad eccezione della regolamentazione dell'orario di apertura e chiusura al pubblico che vale per tutti gli esercizi.

Il trasferimento sopra citato può essere effettuato una sola volta e l'attività deve, comunque, mantenere una distanza di almeno 200 (duecento) metri dall'esercizio omologo più vicino.

ART. 5- REQUISITI NECESSARI ALL'APERTURA.

L'esercizio delle attività di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- allacciamento idrico e fognario;
- idonei sistemi di ventilazione naturale o di aerazione artificiale in tutti i locali;
- idonea illuminazione naturale ed artificiale;
- due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.

Nei locali dove ha sede l'attività di telecomunicazioni non sono consentite attività di somministrazione di alimenti e bevande, né attività commerciali di alcun genere ad eccezione di quelle strettamente connesse al servizio di INTERNET POINT (hardware, software, ricambi e materiale di consumo).”

ART. 6 -STRUTTURA.

Le postazioni aventi superficie minima di metri quadrati uno, devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di metri

uno e centimetri venti. All'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa di almeno nove metri quadrati , provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di uscita.

ART. 7- UBICAZIONE

I locali nei quali vengono effettuati i suddetti servizi devono avere una distanza minima tra loro pari ad almeno 800 metri lineari.

ART.8- PROCEDURA PER L'APERTURA DI UN NUOVO SERVIZIO

L'apertura di nuovi servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, come definiti all'art. 1 sono soggetti a preventivo nulla-osta comunale.

Gli esercizi devono inoltre effettuare preventiva comunicazione al ministero delle telecomunicazioni.

Le attività di cui all'art. 3 devono essere munite della licenza del questore secondo le disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legge n. 144/2005, convertito nella legge n. 155/2005, ad esclusione del caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

ART. 9- ORARIO DI APERTURA.

L'orario delle attività di telecomunicazioni accessibili al pubblico è determinato dallo stesso operatore nell'ambito degli orari minimi e massimi definiti con ordinanza sindacale e all'interno di fasce orarie non superiori a 13 ore giornaliere.

Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario prescelto.

L'orario effettuato deve essere portato a conoscenza del pubblico mediante collocazione in modo visibile all'esterno dell'esercizio di apposito cartello o altro mezzo idoneo.

ART. 10- SANZIONI

Fatte salve le specifiche sanzioni previste da norme statali e/o regionali, l'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta:

- a) in caso di inosservanza delle modalità di esposizione dell'orario la sanzione amministrativa pari ad euro 100;
- b) in caso di mancata osservanza dell'orario la chiusura dell'esercizio e la sanzione amministrativa di euro 500;
- c) nel caso di apertura di nuovo esercizio in mancanza di nulla-osta la sanzione amministrativa di euro 500;
- d) per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di euro 100;

Nei casi previsti dalle lettere c) e d) il Dirigente ordina l'immediata cessazione dell'attività.

ART.11- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.

***Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 25/10/2005
Modificato con deliberazione C.C. n. 100 del 24/10/2006***

[Indice Regolamenti](#)